

26.3.1993, ha autorizzato "la Federconsorzi, in persona del rappresentante legale pro tempore, ad effettuare in qualità di liquidatore, senza diritto a compenso, a favore della costituenda società di cui alla proposta del prof. avv. Mario Casella, la vendita in blocco delle attività alle quali si sono riferiti il commissario giudiziale nella sua relazione particolareggiata del 21.1.1992 (pagg. 68-115 e pag. 127) ed il tribunale di Roma nella sentenza di omologazione del concordato preventivo (pagg. 88-91); e ha disposto che "restano escluse dalla cessione le attività non considerate dal commissario giudiziale nella richiamata relazione particolareggiata nonché ogni altra attività non contabilizzata dalla procedura o non considerata nella stima, come, a titolo esemplificativo e non tassativo, le azioni di responsabilità o di danni già promesse o da promuovere, nonché i crediti sorti in corso di procedura nei confronti di società controllate di Federconsorzi per finanziamenti concessi con impiego di somme ottenute dai primi realizzi".

2.2. Questo tribunale, con successivo decreto collegiale in data 22.7.1993, ha autorizzato "la Federconsorzi in persona del suo legale rappresentante a sottoscrivere in qualità di liquidatore l'«atto quadro» trasmesso al giudice delegato con note depositate il 7 e 8 luglio 1993 dal commissario governativo".

3.1. La Federazione italiana dei consorzi agrari soc. coop. a r. l. e la S.G.R. - Società Gestione per il